

Contratto di Assicurazione Danni

Protezione Eventi Naturali Piu'

Polizza a premio unico

Convenzione n. 821 "Rischi Nat Cat"

Polizza rischi catastrofali a premio unico.

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP DANNI
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- IL GLOSSARIO
- LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
- IL FAC-SIMILE DELLA PROPOSTA

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 10/2021

"PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI"

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplice e Chiari".



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

Questa polizza copre l'abitazione dell'assicurato dai rischi di Terremoto, Inondazione, Alluvione e Allagamento da evento atmosferico (cosiddetto Flash flood).



Che cosa è assicurato?

Sono assicurate le seguenti partite di beni:

✓ **Fabbricato (Partita sempre assicurata)**

Sono assicurabili esclusivamente i Fabbricati o parti di essi, la cui ubicazione è indicata in polizza ed i cui locali siano adibiti ad Abitazione abituale o saltuaria dell'Assicurato, di sua proprietà oppure condotta in locazione o goduta in comodato d'uso dall'Assicurato o da terzi.

Se è assicurata una porzione di Fabbricato (ad esempio un appartamento posto all'interno di un condominio), la garanzia è prestata anche per la quota di competenza dell'Assicurato delle parti comuni.

Sono assicurabili anche i Fabbricati adibiti ad ufficio o a studio professionale, solo se coesistenti all'interno dell'Abitazione o intercomunicanti con quest'ultima.

✓ **Contenuto (Partita facoltativa, a scelta del Contraente)**

E' assicurato il Contenuto dell'Abitazione assicurata e dell'eventuale studio privato coesistente, sito nell'ubicazione indicata in polizza, inteso come insieme dei beni ad uso domestico e personale.

In relazione alle partite assicurate sono assicurati i danni causati da:

✓ **Terremoto (Garanzia sempre operante)**

✓ **Inondazione, Alluvione e Allagamento da evento atmosferico (Garanzia facoltativa, a scelta del Contraente)**

Sono inoltre compresi in garanzia i danni consequenziali per tutte le Garanzie (demolizione e sgombero dei residui del Sinistro, rimozione e ricollocamento del Contenuto, spese alberghiere)

Le somme assicurate sono scelte dal cliente e devono essere indicate in polizza.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- ✗ causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni,
- ✗ causati da eruzione vulcanica, da maremoto, tsunami, onde anomale, maree, frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine,
- ✗ causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica,
- ✗ da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere,
- ✗ indiretti, quali cambiamenti di costruzione, o di reddito commerciale o industriale,
- ✗ a enti mobili all'aperto quali capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture,
- ✗ a Fabbricati che siano in fase di costruzione, ristrutturazione in fase di ampliamento o rifacimento,
- ✗ a Fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi,
- ✗ a Fabbricato costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie o dichiarati inagibili.

Inoltre relativamente alla garanzia Inondazione, Alluvione ed Allagamento da evento atmosferico, i danni:

- ✗ causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, trasudamento, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
- ✗ causati da intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico,
- ✗ a Fabbricati costruiti in aree golenali.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste franchigie, scoperti e limiti di indennizzo

- ! **Terremoto:** la garanzia è prestata sino alla concorrenza dell'80% della Somma assicurata per i Danni al Fabbricato e sino alla concorrenza del 90% della Somma assicurata per i Danni al Contenuto. L'indennizzo verrà corrisposto previa detrazione di una Franchigia pari al 10% della Somma assicurata per i Danni al Fabbricato e/o al Contenuto.
Agli effetti della garanzia le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto un singolo sinistro.
- ! **Inondazione, Alluvione e Allagamento da evento atmosferico:** la garanzia è prestata sino alla concorrenza dell'80% della Somma assicurata per i Danni al Fabbricato e sino alla concorrenza del 90% della Somma assicurata per i Danni al Contenuto. L'indennizzo verrà corrisposto previa detrazione di una Franchigia pari al 10% della Somma assicurata per i Danni al Fabbricato e/o al Contenuto.
Agli effetti della garanzia i danni verificati da Alluvione / Inondazione sono considerati parte di un unico Sinistro se si sono verificati nelle 504 ore successive ad un medesimo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile.
- ! Il **Contenuto** è assicurabile, solo se si assicura il Fabbricato, con **Somma assicurata massima** del 20% del valore assicurato per il Fabbricato, ridotta al 4% della Somma Assicurata per il Fabbricato relativamente al Contenuto posto in locali interrati e seminterrati.
- ! **Danni consequenziali:** l'estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo pagabile a termini di Polizza per i Danni all'Abitazione e al suo Contenuto, con il limite massimo di € 10.000,00. Le spese supplementari sostenute per rimuovere, depositare e ricollocare, se assicurato, il Contenuto per il ripristino dei locali danneggiati, sono prestate con il limite massimo di € 5.000,00 per evento. Le spese supplementari sostenute per soggiornare in albergo o alloggiare in altra abitazione se i locali assicurati risultino inagibili in conseguenza di un Sinistro sono prestate con il limite giornaliero di spesa di € 150,00 e per un massimo di 30 giorni.



Dove vale la copertura

L'Assicurazione è valida esclusivamente per i rischi ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione dell'assicurazione, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente a terzi.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Assicuratore tempestivamente e fornire la documentazione richiesta e conservare le tracce e gli indizi del sinistro.



Quanto e come devo pagare?

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio unico anticipato, non frazionabile.

Il premio è esente da imposte.

Il Contraente può versare i premi mediante ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l'Intermediario di Assicurazioni a cui è assegnata la polizza o la Net Insurance S.p.A., quale Impresa di assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La durata del Contratto di Assicurazione è pari a 3 anni.

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La Polizza è stipulata senza la formula del tacito rinnovo; pertanto, le garanzie cessano alle ore 24 del giorno di scadenza triennale indicato in Polizza.



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario inviare lettera di disdetta in quanto la Polizza cessa alla scadenza senza tacito rinnovo.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Data ultimo aggiornamento: 02/2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Prodotto: Protezione Eventi Naturali Più

Polizza a premio unico

Convenzione n. 821 "Rischi Nat Cat"

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n.43 -Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; Email: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013, n. 231077 del 20/12/2017 e n. 0297134/23 del 22/12/2023. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di **Net Insurance S.p.A.** ammonta € 98.621.883 e il risultato economico di periodo ammonta a € 8.955.594. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 181,64%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <http://www.netinsurance.it>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che Cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni non ci sono ulteriori informazioni.

L'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Garanzia Inondazione, Alluvione e Allagamento da evento atmosferico

E' possibile assicurare in aggiunta alla garanzia Terremoto, fino a concorrenza delle somme assicurate indicate in polizza e nelle Condizioni di Assicurazione, la garanzia Inondazione, Alluvione e Allagamento da evento atmosferico.

Partita Contenuto

E' possibile assicurare per tutte le garanzie, fino a concorrenza delle somme assicurate indicate in polizza e nelle Condizioni di Assicurazione, la partita Contenuto del Fabbricato assicurato costituente l'Abitazione del Contraente.



Che Cosa NON è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono espresse di seguito maggiori informazioni.

Relativamente a tutte le garanzie, l'Assicuratore non indennizza i danni:

- X** verificarsi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- X** causati da eventi atmosferici, quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d'aria;

Rischi Esclusi	X	avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine;
	X	causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
	X	causati da sovraccarico neve o fenomeno elettrico;
	X	subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
	X	causati a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle leggi vigenti in materia edilizia;
	X	determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente;
	X	a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, causati da sbalzi di corrente o scariche elettriche (fenomeno elettrico) anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata la copertura;
	X	subiti da alberi, piante, prati e coltivazioni agricole;
	X	causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
	X	Danni consequenziali ai beni assicurati che non siano direttamente causati dall'azione del Terremoto/Inondazione/alluvione/allagamento, quali ad esempio lo sviluppo di fumo gas e vapori o mancata distribuzione di energia elettrica, termica ed idraulica;
	X	ai Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
	X	ai Fabbricati che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico oppure quelli che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano stati riconosciuti di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per i beni culturali ed ambientali;
	X	ai Fabbricati posseduti da associazioni, società, imprese, istituti e enti pubblici.
		Inoltre relativamente alla garanzia Inondazione, Alluvione ed Allagamento da evento atmosferico, l'Assicuratore non indennizza i danni:
	X	a enti mobili all'aperto;
	X	alle cose assicurate che si trovino ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento per i piani interrati;
	X	i danni causati da gelo, disgelo, umidità anche di risalita, stillicidio, infiltrazioni.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

! **Fabbricato**

Non costituisce Fabbricato il terreno sul quale è costruito.

Non sono assicurate le cose rientranti della partita Contenuto, nonché gli alberi, le piante, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali ed Agricole in genere.

! **Contenuto**

Non sono assicurati gli alberi, le piante, diverse da quelle d'appartamento, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali e agricole in genere.

Non sono assicurati i veicoli soggetti a immatricolazione e i veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge.

Non sono assicurati inoltre denaro, carte Valori, titoli di credito, gioielli in metalli preziosi e/o pietre preziose e/o coralli e/o perle, opere dal valore artistico, l'eventuale attrezzatura oggetto di contratto di leasing.



A chi è rivolto questo prodotto

La Polizza "Protezione Nat Cat Più a premio unico" è dedicata ai proprietari di unità immobiliari destinate ad uso abitativo, che vogliono proteggere le loro abitazioni da rischi catastrofali, quali terremoto, alluvione e allagamento da evento atmosferico.



Quali costi devo sostenere?

Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l'intermediazione assicurativa, a carico del Contraente:

- quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita in media per l'intermediazione assicurativa pari al 50,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it Posta: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA Sarà cura della Compagnia di assicurazioni fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un Sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia di assicurazioni la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia di assicurazioni provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. - Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il presente contratto è soggetto all'imposta sui premi di assicurazione vigente in Italia. Alla data di redazione del presente documento, ai sensi della legge 27/12/2017 n° 205, i premi delle garanzie oggetto della polizza sono esenti da imposta, in quanto assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. Per gli stessi premi è prevista una detrazione d'imposta pari al 19% del premio di polizza relativo alle garanzie terremoto alluvione. Le prestazioni assicurate non sono soggette a tassazione.
---	---

Cos'è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
-------------------------------------	---

	Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.netinsurance.it/comunicazioni/diritto-alloblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.

Condizioni di Assicurazione

Protezione Eventi Naturali Più a premio unico



Polizza rischi catastofali di durata triennale a premio unico a protezione dell'abitazione

Sommario

GLOSSARIO.....	3
Premessa.....	6
Clausola Broker	6
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	7
REGOLE DI CARATTERE GENERALE.....	7
Quali sono le norme di carattere generale che disciplinano la polizza ?	7
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.....	7
Art. 2 - Effetto, durata e disdetta del contratto - Premio	7
Art. 3 - Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza	7
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione.....	7
Art. 5 - Forma delle comunicazioni	7
Art. 6 - Aggravamento del Rischio	7
Art. 7 - Diminuzione del Rischio.....	7
Art. 8 - Recesso in caso di Sinistro	7
Art. 9 - Validità territoriale	8
Art. 10 - Colpa grave.....	8
Art. 11 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza	8
Art. 12 - Prova	8
Art. 13 - Oneri fiscali	8
Art. 14 - Altre assicurazioni	8
Art. 15 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente	8
Art. 16 - Legge applicabile.....	8
Art. 17 - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto	8
Art. 18 - Rinvio alle norme di Legge – Glossario	8
OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA	9
Quali beni posso assicurare?.....	9
Art. 19 – Cose assicurate	9
Quali sono i rischi coperti da questa polizza?	9
Art. 20 – Gli eventi assicurati	9
Art. 21 – Terremoto (Garanzia sempre operante).....	10
Art. 22 - Inondazione, Alluvione e Allagamento da evento atmosferico o Flash flood (Garanzia facoltativa, operante se richiamata in Polizza)	10
Art. 23 - Danni consequenziali - Condizioni valide per tutte le Garanzie	10
Quali rischi non sono coperti?	10
Art. 24 – Esclusioni	10
Quali sono le condizioni di operatività ed i limiti della copertura dei quali devo tenere conto?.....	12
Art. 25 – Caratteristiche costruttive del Fabbricato	12
Art. 26 – Condizioni di operatività della garanzia : Stato d'uso del Fabbricato.....	12
GESTIONE DEI SINISTRI	12
Cosa devo fare in caso di Sinistro?.....	12
Art. 27 - Cosa fare in caso di Sinistro	12

Condizioni di Assicurazione

Protezione Eventi Naturali Più a premio unico



Polizza rischi catastofali di durata triennale a premio unico a protezione dell'abitazione

Art. 28 - Esagerazione dolosa del Danno	13
Come verrà determinato il valore delle cose assicurate al momento del Sinistro ?	13
Art. 29 – Valore delle cose assicurate.....	13
Art. 30 - Determinazione dell'ammontare del Danno.....	13
Cosa devo fare se nascono contestazioni sulla risarcibilità del Sinistro?	14
Art. 31 – Procedura per la valutazione del Danno	14
Art. 32 - Mandato ai periti	14
Quando otterrò il rimborso delle spese da me sostenute?	14
Art. 33 - Pagamento dell'Indennizzo	14
Art. 34 – Anticipo sull'Indennizzo	15
Art. 35 - Limite massimo dell'Indennizzo	15

Condizioni di Assicurazione

Protezione Eventi Naturali Più a premio unico



Polizza rischi catastofali di durata triennale a premio unico a protezione dell'abitazione

GLOSSARIO

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono. Le definizioni indicate al presente Glossario sono indicate all'interno delle Condizioni di Assicurazione con la lettera iniziale maiuscola.

Definizioni

Abitazione

I locali destinati a civile abitazione ed a studio privato se coesistente, comprese eventuali quote di fabbricato di proprietà comune, che possono formare:

- appartamento, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un condominio o di uno stabile costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all'interno del condominio o dello stabile, ma con accesso comune dall'esterno;
- villa a schiera o casa unifamiliare, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un fabbricato costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, ognuna con propri accessi indipendenti dall'esterno;
- villa, cioè complesso di locali con una o più porte individuali di accesso dall'esterno, isolata da altri fabbricati.

Abitazione abituale

L'abitazione ove l'Assicurato dimori abitualmente per la maggior parte dell'anno, purché posta in territorio italiano.

Abitazione locata

L'abitazione di proprietà dell'Assicurato, data in Locazione o in comodato d'uso.

Abitazione saltuaria

Le abitazioni ove l'Assicurato non dimori abitualmente, purché poste in territorio italiano.

Allagamento - Flash Floods

Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Alluvione – Inondazione

Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Arbitrato

Le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità

Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere rituale, quando la decisione degli arbitri (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice, oppure irrituale quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il rapporto controverso e la loro decisione è vincolante solo tra le Parti.

Assicurato

Il soggetto, proprietario dell'Abitazione assicurata, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicuratore

Net Insurance S.p.A.

Assicurazione

Il presente contratto di assicurazione.

Beneficiario

Persona fisica o persona giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento.

Carenza

Periodo successivo alla stipula dell'assicurazione durante il quale non è operante la copertura.

Contenuto

Il Contenuto dell'abitazione assicurata e dell'eventuale studio privato coesistente, inteso come insieme dei beni ad uso domestico e personale, ovvero l'insieme dei seguenti beni:

- mobili, arredamento, quadri e oggetti d'arte, raccolte e collezioni, argenteria, elettrodomestici, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di casa e personale (compresi gli impianti di allarme e le antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva);
- vestiti, pellicce, libri, cineprese e macchine fotografiche;
- tutto quanto serve per uso di casa e personale;
- mobili, arredamento, attrezzatura, vestiario, provviste, attrezzi e cicli: il tutto nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti al Fabbricato.

Sono esclusi denaro, carte valori, titoli di credito, gioielli in metalli preziosi e/o pietre preziose e/o coralli e/o perle, opere dal valore artistico, veicoli soggetti a immatricolazione e l'eventuale attrezzatura oggetto di contratto di leasing.

Non sono inoltre assicurati i veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge nonché gli alberi, le piante, diverse da quelle d'appartamento, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali e agricole in genere.

Condizioni di Assicurazione

Protezione Eventi Naturali Più a premio unico



Polizza rischi catastofali di durata triennale a premio unico a protezione dell'abitazione

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione a favore degli Assicurati.

Danni

I danni risarcibili ai sensi di Legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato

I locali destinati a civile Abitazione indicata nella Polizza, costituiti dall'intera costruzione edile o da una sua porzione compresi Fissi ed Infissi, opere di fondazione o interrate nonché le sue Pertinenze (come centrale termica, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili, ma esclusi: parchi, alberi e strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione (ad esempio: impianti di riscaldamento e condizionamento), tappezzerie, tinteggiature, moquette e simili, affreschi e sculture esclusi quelli aventi valore artistico. Sono inoltre comprese le quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune.

Non costituisce Fabbricato il terreno sul quale è costruito.

Fissi ed infissi

Serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia

L'importo (espresso in valore assoluto o in percentuale sulla Somma assicurata) dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Garanzia

La copertura assicurativa, per la quale, in caso di sinistro, l'Assicuratore procede all'indennizzo del danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

Implosione

Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio

Combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel Tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno).

Indennizzo / Indennità

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.

Parte

L'Assicuratore ed il Contraente, quando riferiti singolarmente.

Parti

L'Assicuratore ed il Contraente, quando riferiti congiuntamente.

Partita

Insieme dei beni assicurati con un unico capitale.

Pertinenze

Cantine, soffitte, box, compresi recinzioni, cancellate ed altre cose destinate in modo durevole al servizio od ornamento del fabbricato, presenti nella relativa Mappa Catastale.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione per la quale l'Assicuratore risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto

La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Serramento

Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione della casa.

Set Informativo

L'insieme della documentazione contrattuale (DIP Base, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione) da consegnare al

Condizioni di Assicurazione

Protezione Eventi Naturali Più a premio unico



Polizza rischi catastofali di durata triennale a premio unico a protezione dell'abitazione

Contraente prima della sottoscrizione della Polizza.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Solaio

Complesso di elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Somma Assicurata

L'importo massimo che l'Assicuratore indennizza in caso di Sinistro.

La Somma Assicurata è indicata in Polizza.

La Somma Assicurata si intende costante per tutta la durata dell'Assicurazione.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Tetto

Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli eventi atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o

catene).

Transazione

Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Valore a Nuovo (Fabbricato)

Si intende, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a Nuovo del Fabbricato, con le medesime caratteristiche costruttive precedenti al Sinistro, escludendo soltanto il valore del terreno.

Valore Commerciale (Contenuto)

Si intende, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati od asportati con altri nuovi, uguali od equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, al netto di un deprezzamento - stabilito in relazione ad età, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante - nella misura massima del 50%.

Valori

Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate).

Condizioni di Assicurazione

Protezione Eventi Naturali Più a premio unico



Polizza rischi catastofali di durata triennale a premio unico a protezione dell'abitazione

Premessa

La presente copertura assicurativa è disciplinata da un accordo denominato Convenzione n. 821 "Rischi Nat Cat", stipulato tra Net Insurance S.p.A. e MEDIORISCHI SRL.

La Convenzione è rivolta a clienti proprietari di unità immobiliari destinate ad uso abitativo, interessati ad una copertura assicurativa che protegga le loro abitazioni da rischi catastofali, quali terremoto ed alluvione.

In esecuzione della suddetta Convenzione, per ogni immobile da porre in garanzia, verrà stipulato dall'Assicuratore un contratto di assicurazione, attestante la copertura del Rischio.

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul modello di Polizza, ed è prestata per i Capitali assicurati e/o i Massimali ivi indicati e/o nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole Garanzie, fatte salve altresì le Franchigie e i limiti di Indennizzo che siano riportati in Polizza o all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.

Clausola Broker

La gestione della Convenzione n.821 "Rischi Nat Cat" è affidata alla MEDIORISCHI SRL (più avanti denominato "Broker"), Sede Legale in Via Aldo Rossi, 4 | 20148 Milano (MI), iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi al n. B000128535.

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti la presente Polizza saranno svolti, per conto del Contraente, dal Broker.

Il Broker incasserà il Premio di Assicurazione di ogni singola Polizza emessa in esecuzione della Convenzione dal relativo Contraente e provvederà poi al successivo versamento all'Assicuratore.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile, del pagamento dei Premi così effettuato.

Ogni comunicazione fatta all'Assicuratore dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente.

Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker, si intenderà come fatta all'Assicuratore, purché non comporti variazione nelle "Condizioni di Assicurazione".

Condizioni di Assicurazione

Protezione Eventi Naturali Più a premio unico



Polizza rischi catastofali di durata triennale a premio unico a protezione dell'abitazione

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

REGOLE DI CARATTERE GENERALE

Quali sono le norme di carattere generale che disciplinano la polizza ?

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Effetto, durata e disdetta del contratto - Premio

L'Assicurazione ha una durata pari a tre anni e cessa alla scadenza triennale senza tacito rinnovo.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio unico ed anticipato è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

Il contratto prevede il pagamento di un Premio unico anticipato, **non frazionabile**, il cui importo è indicato in Polizza.

L'entità del Premio dipende dalla somma assicurata.

In nessun caso l'Assicuratore sarà obbligato a corrispondere alcun Indennizzo per Sinistri che si verifichino oltre la data di scadenza dell'Assicurazione.

Art. 3 - Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza

Fermo il disposto dell'Art. 2 - "Effetto, durata e disdetta del contratto", qualora il contratto sia stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, lo stesso decorre dalle ore 24 del giorno stesso in cui l'Assicuratore ha raccolto la volontà del Contraente di sottoscrivere il presente contratto (data di effetto del contratto): a partire da tale momento, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento del Premio, l'Assicuratore garantisce all'Assicurato le prestazioni oggetto del presente contratto, salvo il diritto di recesso consentito al Contraente dalla Legge. **Il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio**, comunicando all'Assicuratore la propria volontà, a sua scelta:

- a mezzo lettera raccomandata;
- a mezzo posta elettronica certificata;

L'Assicuratore rimborsa al Contraente l'eventuale Premio addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei Premi.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni al contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono all'Assicuratore, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure al Broker (indicato nella Calusola Broker), cui è stata affidata la gestione della Convenzione n.821 "Rischi Nat Cat".

Art. 6 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 7 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti,

Condizioni di Assicurazione

Protezione Eventi Naturali Più a premio unico



Polizza rischi catastofali di durata triennale a premio unico a protezione dell'abitazione

mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 9 - Validità territoriale

L'Assicurazione è valida esclusivamente per i rischi ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 10 - Colpa grave

L'Assicuratore indennizza i Danni alle cose assicurate, determinati da eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di Legge.

Art. 11 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza

Gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 c.c.

Art. 12 - Prova

E' a carico di chi chiede l'Indennizzo, provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto all'Indennizzo stesso.

Art. 13 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto, avente ad oggetto il rischio di eventi calamitosi in relazione a unità immobiliari ad uso abitativo, non è soggetto all'imposta sulle assicurazioni, ai sensi della legge 27/12/2017 n° 205 (legge di Bilancio 2018).

Art. 14 - Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare, in sede di stipula della presente Assicurazione, l'eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti le cose assicurate.

In caso di Sinistro, se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Qualora la somma di tali Indennizzi superi l'ammontare del danno, l'Assicuratore è tenuto a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 15 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente

Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 16 - Legge applicabile

La Legge applicabile al contratto è quella italiana.

Art. 17 - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna Indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o Indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Art. 18 - Rinvio alle norme di Legge – Glossario

Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Condizioni di Assicurazione

Protezione Eventi Naturali Più a premio unico



Polizza rischi catastofali di durata triennale a premio unico a protezione dell'abitazione

OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamata in Polizza la relativa Somma assicurata, se è stato pagato il relativo Premio:

Quali beni posso assicurare?

Art. 19 – Cose assicurate

Si intendono assicurati, se indicate in Polizza le relative Somme assicurate, i beni che rientrano nelle seguenti partite (Fabbricato ed eventualmente Contenuto):

- **Fabbricato (Partita sempre assicurata)**

E' assicurabile, anche se di proprietà di terzi, la partita **Fabbricato** come definita nel Glossario.

Sono assicurabili esclusivamente i Fabbricati o parti di essi, di proprietà dell'Assicurato, la cui ubicazione è indicata in polizza ed i cui locali siano adibiti ad Abitazione abituale o saltuaria dell'Assicurato, oppure ad Abitazione locata ovvero condotta in locazione o goduta in comodato d'uso da terzi. Sono assicurabili anche i locali adibiti ad ufficio o a studio professionale, solo se coesistenti all'interno dell'Abitazione o intercomunicanti con quest'ultima.

Non costituisce Fabbricato il terreno sul quale è costruito.

Se è assicurata una porzione di Fabbricato (ad esempio un appartamento posto all'interno di un condominio), la garanzia è prestata anche per la quota di competenza dell'Assicurato delle parti comuni.

Non sono assicurate le cose rientranti della partita Contenuto, nonché gli alberi, le piante, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali ed Agricole in genere.

- **Contenuto (Partita facoltativa)**

E' assicurabile, la partita **Contenuto**, come definita nel Glossario.

E' assicurato il Contenuto dell'Abitazione assicurata e dell'eventuale studio privato coesistente, sito nell'ubicazione indicata in polizza, inteso come insieme dei beni ad uso domestico e personale.

Il Contenuto è assicurabile, solo se si assicura il Fabbricato, con Somma assicurata massima del 20% del valore assicurato per il Fabbricato, ridotta al 4% della Somma Assicurata per il Fabbricato relativamente al Contenuto posto in locali interrati e seminterrati.

Non sono assicurati gli alberi, le piante, diverse da quelle d'appartamento, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali e agricole in genere.

Non sono assicurati i veicoli soggetti a immatricolazione e i veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge.

Non sono assicurati inoltre denaro, carte Valori, titoli di credito, gioielli in metalli preziosi e/o pietre preziose e/o coralli e/o perle, opere dal valore artistico, l'eventuale attrezzatura oggetto di contratto di leasing.

Se assicurata l'Abitazione locata, le Garanzie sono prestate unicamente per i beni di proprietà dell'Assicurato.

L'Assicuratore ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirgli tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Quali sono i rischi coperti da questa polizza?

Art. 20 – Gli eventi assicurati

La copertura assicurativa vale per le garanzie espressamente richiamate in Polizza.

La copertura assicurativa è prestata entro le somme assicurate e i relativi Limiti di Indennizzo e con l'applicazione degli Scoperti e/o delle Franchigie indicati nella polizza stessa e ferme le delimitazioni e le esclusioni previste al presente articolo e all'articolo "Esclusioni".

Condizioni di Assicurazione

Protezione Eventi Naturali Più a premio unico



Polizza rischi catastofali di durata triennale a premio unico a protezione dell'abitazione

Art. 21 – Terremoto (Garanzia sempre operante)

L'Assicuratore indennizza, nei limiti delle somme rispettivamente indicate in Polizza per le singole partite assicurate, i Danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - alle cose assicurate causati da Terremoto, purché il Fabbricato assicurato si trovi in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.

Agli effetti della presente Garanzia le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto un singolo Sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

E' possibile assicurare il Fabbricato adibito a civile abitazione ed il suo Contenuto.

La Garanzia è prestata sino alla concorrenza dell'80% della Somma assicurata per i Danni al Fabbricato e sino alla concorrenza del 90% della Somma assicurata per i Danni al Contenuto.

L'indennizzo verrà corrisposto previa detrazione di una Franchigia pari al 10% della Somma assicurata per i Danni al Fabbricato e/o al Contenuto.

Art. 22 - Inondazione, Alluvione e Allagamento da evento atmosferico o Flash flood (Garanzia facoltativa, operante se richiamata in Polizza)

L'Assicuratore indennizza, nei limiti delle somme rispettivamente indicate in Polizza per le singole partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - causati alle cose assicurate da:

- a) Alluvioni o Inondazioni, ovvero fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, purché riscontrabile su una pluralità di beni assicurati e non assicurati posti nelle vicinanze.
- b) Allagamento, ovvero rapido accumulo di acqua causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale (Flash flood), dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua, verificatosi all'interno del Fabbricato.

Agli effetti della presente garanzia i danni verificati da Alluvione / Inondazione sono considerati parte di un unico Sinistro se si sono verificati nelle 504 ore successive ad un medesimo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza dell'80% della Somma assicurata per i Danni al Fabbricato e sino alla concorrenza del 90% della Somma assicurata per i Danni al Contenuto.

L'indennizzo verrà corrisposto previa detrazione di una Franchigia pari al 10% della Somma assicurata per i Danni al Fabbricato e/o al Contenuto.

Art. 23 - Danni consequenziali - Condizioni valide per tutte le Garanzie

L'Assicuratore in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa, **fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo pagabile a termini di Polizza per i Danni all'Abitazione e al suo Contenuto, con il limite massimo di € 10.000,00**, le spese supplementari sostenute per:

- demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire alla più vicina e idonea discarica o a quella imposta dall'Autorità i residui del Sinistro;
- rimuovere, depositare e ricollocare, se assicurato, il Contenuto quando ciò si rende necessario per il ripristino dei locali danneggiati occupati dal Contraente/Assicurato **con il limite massimo di € 5.000,00 per evento;**
- soggiornare in albergo o alloggiare in altra abitazione se i locali assicurati risultino inagibili in conseguenza di un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dal Contraente/Assicurato, **con il limite giornaliero di spesa di € 150,00 e per un massimo di 30 giorni.**

Quali rischi non sono coperti?

Art. 24 – Esclusioni

Relativamente a tutte le Garanzie, l'Assicuratore non indennizza i Danni:

1. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da

Condizioni di Assicurazione

Protezione Eventi Naturali Più a premio unico



Polizza rischi catastofali di durata triennale a premio unico a protezione dell'abitazione

- radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto, Inondazione, Alluvione, Allagamento;
3. causati da eruzione vulcanica, da maremoto, tsunami, onde anomale, maree, frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine anche se conseguenti a Terremoto;
 4. causati da eventi atmosferici, quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d'aria;
 5. avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine;
 6. causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
 7. causati da sovraccarico neve o fenomeno elettrico;
 8. causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto/Inondazione/Alluvione/Allagamento sulle cose assicurate;
 9. subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
 10. da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
 11. causati a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle leggi vigenti in materia edilizia;
 12. determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente;
 13. a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, causati da sbalzi di corrente o scariche elettriche (fenomeno elettrico) anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata la copertura;
 14. subiti da alberi, piante, prati e coltivazioni agricole;
 15. subiti da veicoli soggetti a immatricolazione e da veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge;
 16. ai seguenti beni: denaro, carte Valori, titoli di credito, gioielli in metalli preziosi e/o pietre preziose e/o coralli e/o perle, opere dal valore artistico, attrezzatura oggetto di contratto di leasing;
 17. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
 18. causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
 19. Danni consequenziali ai beni assicurati che non siano direttamente causati dall'azione del Terremoto/Inondazione/Alluvione/Allagamento, quali ad esempio lo sviluppo di fumo gas e vapori o mancata distribuzione di energia elettrica, termica ed idraulica;
 20. a enti mobili all'aperto quali capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
 21. ai Fabbricati non conformi alle caratteristiche costruttive ed alle condizioni di operatività indicate ai successivi articoli 25 e 26.

Inoltre relativamente alla Garanzia Inondazione, Alluvione ed Allagamento da evento atmosferico, l'Assicuratore non indennizza i danni:

22. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, trasudamento, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
23. a enti mobili all'aperto;
24. alle cose assicurate che si trovino ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento per i piani interrati;
25. i danni causati da gelo, disgelo, umidità anche di risalita, stillicidio, infiltrazioni;
26. causati da intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, qualora non direttamente correlati all'evento;
27. a Fabbricati costruiti in aree golenali.

Condizioni di Assicurazione

Protezione Eventi Naturali Più a premio unico



Polizza rischi catastofali di durata triennale a premio unico a protezione dell'abitazione

Quali sono le condizioni di operatività ed i limiti della copertura dei quali devo tenere conto?

Art. 25 – Caratteristiche costruttive del Fabbricato

L'Assicurazione è operante a condizione che il Fabbricato o i Fabbricati, di cui fanno parte i locali la cui ubicazione è indicata in Polizza e le eventuali pertinenze, siano costruiti con:

- strutture portanti verticali, manto di copertura del Tetto, pareti esterne costruite in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
- Solai e strutture portanti del Tetto comunque costruite;

Art. 26 – Condizioni di operatività della garanzia : Stato d'uso del Fabbricato

L'Assicurazione è operante a condizione che il Fabbricato o i Fabbricati, di cui fanno parte i locali la cui ubicazione è indicata in Polizza e le eventuali pertinenze:

- siano ubicati sul territorio italiano;
- siano destinati ad uso abitativo per almeno due terzi della loro superficie complessiva, compresi eventuali locali comunicanti adibiti a studio professionale;
- siano in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione.

L'Assicurazione non è operante per i Fabbricati:

- che siano in fase di costruzione, ristrutturazione in fase di ampliamento o rifacimento;
- considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza;
- non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico oppure quelli che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano stati riconosciuti di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per i beni culturali ed ambientali e pertanto soggetti alla disciplina della Legge 1 Giugno 1939 n° 1089 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.
- posseduti da associazioni, società, imprese, istituti e enti pubblici con la sola eccezione delle società immobiliari di capitali e dei trust.

GESTIONE DEI SINISTRI

Cosa devo fare in caso di Sinistro?

Art. 27 - Cosa fare in caso di Sinistro

L'Assicurato deve, in caso di Sinistro:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno;
- b) avvisare l'Assicuratore entro 10 giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro o da quando ne ha avuto possibilità, così come indicato dall'art. 1913 c.c.;
- c) presentare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del Danno, indicando Net Insurance S.p.A. come Assicuratore dei beni danneggiati o distrutti. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all'Assicuratore;
- d) fornire all'Assicuratore una distinta particolareggiata dei beni danneggiati o distrutti, entro i 30 giorni successivi all'avviso, se contiene informazioni diverse da quelle già fornite nell'avviso di Sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Protezione Eventi Naturali Più a premio unico



Polizza rischi catastofali di durata triennale a premio unico a protezione dell'abitazione

Se l'Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a) e/o b), può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera a) sono a carico dell'Assicuratore come indicato all'art. 1914 c.c.

L'Assicurato deve altresì:

- e) conservare le tracce ed i residui del Sinistro, fino a quando il perito incaricato dall'Assicuratore abbia effettuato il sopralluogo per stimare il Danno. Se non viene richiesto il sopralluogo le tracce ed i residui del Sinistro devono essere conservati fino a quando l'Assicuratore liquida il Danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna Indennità;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei Danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione, ove disponibile, qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, etc.) che possa essere richiesto dall'Assicuratore o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

Art. 28 - Esagerazione dolosa del Danno

Il Contraente o l'Assicurato che aumenta volutamente l'ammontare del Danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, attraverso mezzi e/o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del Sinistro o lo aggrava, perde il diritto all'Indennizzo.

Come verrà determinato il valore delle cose assicurate al momento del Sinistro ?

Art. 29 – Valore delle cose assicurate

A. Fabbricato

L'attribuzione del valore che il Fabbricato assicurato – illeso, danneggiato o distrutto – aveva al momento del Sinistro, si determina stimando i costi necessari per l'integrale ricostruzione a Nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, deducendo il valore dei recuperi ed escludendo soltanto il valore dell'area.

Le spese di ricostruzione devono essere riferite al preesistente tipo e genere dell'Abitazione, pertanto le eventuali miglorie sono a carico del Contraente.

Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi.

L'Assicurazione si intende prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto. L'Assicuratore in caso di Sinistro, s'impegna a indennizzare i danni subiti dall'Assicurato, nei limiti delle somme e degli scoperti e/o franchigie indicate in polizza, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art.1907 del Codice Civile.

B. Contenuto

Per il Contenuto, la liquidazione viene effettuata, entro i limiti della Somma assicurata, in base al Valore Commerciale che avevano le cose danneggiate o distrutte al momento del Sinistro. Per i beni facenti parte del Contenuto ed acquistati da non più di 12 mesi, la liquidazione viene effettuata in base al Valore a Nuovo a condizione che sia dimostrabile la data di acquisto del bene mediante documento contabile.

Nel caso di collezioni, parzialmente danneggiate, è riconosciuto soltanto il valore dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento subito dalla collezione stessa.

L'Assicurazione si intende prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto. L'Assicuratore in caso di Sinistro, s'impegna a indennizzare i danni subiti dall'Assicurato, nei limiti delle somme e degli scoperti e/o franchigie indicate in polizza, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art.1907 del Codice Civile.

Art. 30 - Determinazione dell'ammontare del Danno

La determinazione del Danno viene effettuata separatamente per ogni partita assicurata e in base agli eventuali sottolimiti indicati in Polizza.

Relativamente alla partita Fabbricato, il diritto al pagamento dell'Indennizzo a Valore a Nuovo è vincolato alla riparazione o ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo o in altra area del territorio nazionale, entro 24 mesi

Condizioni di Assicurazione

Protezione Eventi Naturali Più a premio unico



Polizza rischi catastofali di durata triennale a premio unico a protezione dell'abitazione

dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'atto di liquidazione, salvo comprovata impossibilità non imputabile all'Assicurato e sempre che non ne derivi un aggravio all'Assicuratore.

Se ciò non avviene, l'Assicuratore limita l'Indennizzo al valore delle cose al momento del Sinistro, cioè al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

Il pagamento dell'Indennizzo a Valore a Nuovo, verrà corrisposto comunque, nell'ambito del limite di Indennizzo previsto dal contratto, anche qualora l'Assicurato, in luogo della riparazione o ricostruzione del Fabbricato, scelga l'opzione di acquisto di altro fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale.

Qualora il Fabbricato sia costruito in tutto o in parte con materiali d'impiego non comune, la stima del suo valore verrà effettuata in base al costo di costruzione a Nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente.

Cosa devo fare se nascono contestazioni sulla risarcibilità del Sinistro?

Art. 31 – Procedura per la valutazione del Danno

L'ammontare del Danno è concordato dall'Assicuratore, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o con una persona da lui designata. Alternativamente le Parti, di comune accordo, possono nominare due periti, uno per Parte, con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche, avanti ad organismo di mediazione abilitato.

Art. 32 - Mandato ai periti

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il Rischio, e verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti cui all'Art. 27 - **"Cosa fare in caso di Sinistro"**;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati e le caratteristiche dell'Abitazione assicurata, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri indicati all'Art. 29 - **"Valore delle cose assicurate"**;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del Danno e delle spese secondo i criteri indicati all'Art. 30 - **"Determinazione dell'ammontare del Danno"** ed in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del Danno effettuata ai sensi dell'Art. 31 - **"Procedura per la valutazione del Danno"**, se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c. e d. del presente articolo, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l'indennizzabilità del Danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

Quando otterrò il rimborso delle spese da me sostenute?

Art. 33 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione in base all'art. 2742 del Codice Civile.

Condizioni di Assicurazione

Protezione Eventi Naturali Più a premio unico



Polizza rischi catastofali di durata triennale a premio unico a protezione dell'abitazione

Art. 34 – Anticipo sull'Indennizzo

Il Contraente/Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione dell'Indennizzo, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità dello stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000,00.** L'obbligazione dell'Assicuratore verrà in essere entro 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. **L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 250.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.**

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 35 - Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo quanto espressamente previsto alle singole Garanzie, nonché dall'art. 1914 c.c., a nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuto a pagare Somma maggiore di quella assicurata, in ragione dei limiti e delle condizioni stabilite per le singole Garanzie.

Condizioni di Assicurazione

Protezione Eventi Naturali Più a premio unico



Polizza rischi catastofali di durata triennale a premio unico a protezione dell'abitazione

FAC SIMILE - PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

CONTRAENTE

Cognome e Nome	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Nato a	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	il	gg/mm/aaaa
Codice fiscale	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Residente in (via, piazza, ecc.)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	n. civico	XXXXXXX
Città e provincia	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Nazione	XXXXXXX
Indirizzo e-mail	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	n. cellulare	XXXXXXXXXXXXXXX
Tipo documento	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	N. documento	XXXXXXXXXXXXXXX
Data rilascio	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rilasciato da	XXXXXXXXXXXXXXX

DATI DI POLIZZA

Data decorrenza polizza	gg/mm/aaaa	Data scadenza polizza	gg/mm/aaaa
Durata del contratto:	Anni e giorni	3	0
Caratteristica contratto:	Poliennale senza tacito rinnovo. Premio unico anticipato.		
Frazionamento	XXXXXXXXXXXXXXX	Tacito rinnovo	NO
Coassicurazione	NO		
Condizioni di assicurazione operanti :	Mod. NET/0192/1 – Ed. 10.2021		

DESCRIZIONE ED UBICAZIONE DEL RISCHIO:

Tipologia abitazione assicurata	Abitazione abituale ☐				Abitazione saltuaria ☐	
	Abitazione di proprietà ☐ Abitazione in locazione/Comodato d'uso ☐					
	Appartamento ☐ Villa a schiera/Casa unifamiliare ☐ Villa/Casa singola ☐					
Anno di costruzione	Prima 2009 ☐ Dopo 2009 ☐					
Superficie in mq	XXXXXXXXXX					
N. piani del fabbricato di appartenenza	XXXXXXXXXX					
Indirizzo (via, piazza, ecc.)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				n. civico	XXXXX
	scala	XXXXXXXXXX	piano	XXXXXXXXXX	interno	XXXXX
Città e provincia	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				c.a.p.	XXXXX
GARANZIE	CAPITALE ASSICURATO		PREMIO UNICO IMPONIBILE		IMPOSTE	PREMIO UNICO LORDO
Terremoto Fabbricato	€ *****		€ *****		€ *****	€ *****
Terremoto Contenuto	€ *****		€ *****		€ *****	€ *****
Alluvione Fabbricato	€ *****		€ *****		€ *****	€ *****
Alluvione Contenuto	€ *****		€ *****		€ *****	€ *****

PREMIO DA PAGARE

IMPORTO RATA ALLA FIRMA

PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO LORDO
€ *****	€ *****	€ *****

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Contraente dichiara ai sensi dell'art. 11 del Regolamento IVASS n.41/2018 di aver ricevuto e preso visione del Set Informativo di cui al Mod. NET/0192/1 – Ed. 10.2021 predisposto da Net Insurance S.p.A., contenente il Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti danni (DIP DANNI), il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti Danni (DIP aggiuntivo Danni), le Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario ed il Fac – Simile del Modulo di Proposta e di accettare i documenti ivi contenuti come parte integrante del Contratto di Assicurazione.

Il Contraente **FAC SIMILE FIRMA**

Mod. NET/0192/1 - Ed. 10.2021

Condizioni di Assicurazione

Protezione Eventi Naturali Più a premio unico



Polizza rischi catastofali di durata triennale a premio unico a protezione dell'abitazione

Il Contraente:

- chiede a NET INSURANCE S.p.A. - e previo consenso di questa - di stipulare il contratto di assicurazione "Protezione Eventi Naturali Più a premio unico" emesso in esecuzione della Convenzione n. 821 "Rischi Nat Cat", in conformità alle Condizioni di Assicurazione di cui al Mod. NET/0192/1 - Ed 10.2021;
- dichiara di aver avuto completa ed esaustiva soddisfazione rispetto a tutti i quesiti formulati prima della sottoscrizione del presente documento;
- dichiara ai sensi dell'art.56 del Regolamento Ivass n. 40/2018 di aver preso visione del MUP (Modello Unico Precontrattuale)
- consapevole che **le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, fermo il diritto all'oblio oncologico**, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, conferma che tutte le dichiarazioni, necessarie alla valutazione del Rischio da parte di Net Insurance S.p.A., sono veritiere, precise e complete e risponde alle seguenti domande:

L'Abitazione assicurata con la presente Polizza è conforme alle condizioni per l'operatività delle garanzie indicate nelle Condizioni di Assicurazione ed in particolare: il Fabbricato è costruito con strutture portanti verticali, manto di copertura del Tetto, pareti esterne costruite in materiali incombustibili e/o in legno lamellare, ed ha solai e strutture portanti del Tetto comunque costruite. ▪ il Fabbricato non è in fase di costruzione, ristrutturazione in fase di ampliamento o rifacimento. ▪ il Fabbricato e le sue pertinenze sono in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione. ▪ il Fabbricato è costruito con le necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e non è dichiarato inagibile con provvedimento dell'Autorità. ▪ il Fabbricato non presenta interesse artistico, storico, archeologico o etnografico. ▪ il Fabbricato non ha formato oggetto di notificazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali a causa del suo riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere. ▪ il Fabbricato non è di proprietà di associazioni, società, imprese, istituti e enti pubblici (con l'eccezione delle società immobiliari di capitali e dei trust).	☐ SI ☐ NO
Negli ultimi 5 anni si sono verificati eventi dannosi per i medesimi rischi assicurati con la presente Polizza?	☐ SI ☐ NO
In passato ha avuto contratti assicurativi, per i medesimi rischi assicurati con la presente Polizza, che in seguito sono stati disdetti dall'impresa di assicurazione?	☐ SI ☐ NO

Il Contraente dichiara inoltre ai sensi dell'art. 120-quater del CAP, di aver scelto di ricevere la trasmissione della documentazione precontrattuale e contrattuale, del contratto di assicurazione concluso, e durante la vigenza del contratto di assicurazione, delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, VIA E-MAIL IN FORMATO PDF agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati. In mancanza di tale dichiarazione la documentazione e le comunicazioni obbligatorie future saranno inviate in formato cartaceo. Tale dichiarazione potrà essere revocata liberamente dal Contraente in qualsiasi momento.

Il Contraente **FAC SIMILE FIRMA**

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel Mod. NET/0192/1 - Ed.10.2021:

Art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio" - Art. 2 "Effetto, durata e disdetta del contratto - Premio" - Art. 6 "Aggravamento del Rischio" - Art. 8 "Recesso in caso di Sinistro" - Art. 17 "Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto" - Art. 19 "Cose assicurate" - Art. 21 "Terremoto" - Art. 22 "Inondazione, Alluvione e Allagamento da evento atmosferico (Flash flood)" - Art. 23 "Danni consequenziali - Condizioni valide per tutte le garanzie" - Art. 24 "Esclusioni" - Art. 25 "Caratteristiche costruttive del Fabbricato" - Art. 26 "Condizioni di operatività della garanzia : Stato d'uso del Fabbricato" - Art. 27 "Cosa fare in caso di Sinistro" - Art. 29 "Valore delle cose assicurate" - Art. 30 "Determinazione dell'ammontare del Danno" - Art. 35 "Limite massimo dell'Indennizzo".

Il Contraente **FAC SIMILE FIRMA**

Mod. NET/0192/1 - Ed. 10.2021

Condizioni di Assicurazione

Protezione Eventi Naturali Più a premio unico



Polizza rischi catastofali di durata triennale a premio unico a protezione dell'abitazione

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio unico anticipato non frazionabile.

Il Contraente può versare i premi mediante ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l'Intermediario di Assicurazioni a cui è assegnata la polizza o la Net Insurance S.p.A., quale Impresa di assicurazione.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Prima di fornire i suoi consensi, La invitiamo a leggere attentamente l'informativa Privacy consegnata, disponibile anche nella sezione Privacy del sito www.netinsurance.it

Il Contraente sopra indicato, nella sua qualità di interessato, letta e compresa l'Informativa Privacy:

- a) per il trattamento dei Suoi dati di natura particolare (es. dati relativi allo stato di salute), per le finalità e con le modalità sopra illustrate, consapevole che il trattamento di tali dati è necessario per dare esecuzione ad alcune attività del rapporto contrattuale (ad es., gestione dei sinistri)

☐ presta il consenso

- b) Consapevole che il mancato conferimento dei seguenti consensi non inficerà i rapporti contrattuali intercorrenti con la Società:

- In merito al trattamento dei Suoi dati personali per l'esecuzione di attività di marketing generico da parte di Net Insurance (ad es., questionari di soddisfazione, comunicazioni commerciali e invio di materiale informativo e promozionale etc.) relative ai servizi e/o prodotti di Net Insurance e di altre società del Gruppo con le modalità automatizzate e non automatizzate illustrate nell'informativa.

☐ presta il consenso

☐ nega il consenso

- In merito al trattamento dei Suoi dati personali per finalità di profilazione a scopo marketing personalizzato da parte di Net Insurance sulla base dei Suoi interessi e delle Sue preferenze (ad es., ricerche di mercato, questionari di soddisfazione, comunicazioni commerciali e invio di materiale informativo e promozionale etc.) relative ai servizi e/o prodotti di Net Insurance e di altre società del Gruppo con le modalità automatizzate e non automatizzate illustrate nell'informativa.

☐ presta il consenso

☐ nega il consenso

- In merito al trattamento dei Suoi dati personali per l'esecuzione di attività di marketing da parte di Società terze sulla base dei Suoi interessi e delle Sue preferenze (ad es., ricerche di mercato, questionari di soddisfazione, comunicazioni commerciali e invio di materiale informativo e promozionale etc.) relative ai servizi e/o prodotti di tali società con le modalità automatizzate e non automatizzate illustrate nell'informativa.

☐ presta il consenso

☐ nega il consenso

Il Contraente **FAC SIMILE FIRMA**

Confermo di aver identificato personalmente il Contraente, firmatario della presente Proposta.

Attesto che sul presente modulo firmato dal Contraente, non sono state apportate modifiche, aggiunte o integrazioni.

Data di sottoscrizione ____ / ____ / ____

Firma dell'Intermediario **FAC SIMILE FIRMA**

Condizioni di Assicurazione

Protezione Eventi Naturali Più a premio unico

Polizza rischi catastrofali di durata triennale a premio unico a protezione dell'abitazione



Contatti utili

Sito www.netinsurance.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO:

- Per posta: **Net Insurance S.p.A.** c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA
- Per posta: **MEDIORISCHI SRL**, Via Aldo Rossi, 4 - 20148 Milano (MI)
- Per e-mail: claims@netinsurance.it
- Per e-mail: claims@mediorischi.it
- Fax + **39 06 97625707**

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

Sito www.netinsurance.it => pagina www.netinsurance.wecare.it

e-mail: wecare@netinsurance.it

PER INOLTARE UN RECLAMO

Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 ROMA

Fax +**39 06 89326570**

PEC Ufficio.reclami@pec.netinsurance.it

Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

La Compagnia **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l'“Assicuratore”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Compagnia **Net Insurance S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati dalla Compagnia, a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con il Titolare (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “**il/i Contratto/i**”) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net Insurance tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Compagnia (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale cui la Compagnia è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Compagnia. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Compagnia alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Compagnia per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza della Compagnia non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Compagnia tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Compagnia, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi



interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Compagnia, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b) avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c) I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associative consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net Insurance (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia.

L'elenco dei soggetti cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Compagnia.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, Net Insurance si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell'Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);



- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4,

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it

ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

- a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it.